



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pistoia, in persona del DOTT. SERGIO GAROFALO, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella procedura di concordato minore iscritta al numero d'ordine 27 dell'anno 2022 proc. unitario promossa da aprile 1979, re

nei confronti

della massa dei creditori

Con decreto *ex art.* 78, primo comma, CCII emesso il 13.2.2022 questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore proposta da e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 30 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1 co. 1 ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.l.vo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

E' stato poi disposto che l'OCC, entro 15 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice in merito alle contestazioni ricevute e al raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79 CCII.

In data 13.3.2022 il dott. Sandro Cordovani, investito delle funzioni di OCC, ha depositato una relazione sui voti pervenuti.

Non sono state formulate contestazioni da parte dei creditori.

*



Il concordato minore di [] deve essere omologato poiché, in assenza di contestazioni, ricorrono le condizioni di ammissibilità giuridica e fattibilità del piano ed è stata raggiunta la maggioranza dei creditori ammessi al voto ex art. 79 CCII.

Va premesso che la proposta di concordato prevede la prosecuzione dell'attività professionale di architetto da parte del ricorrente e la destinazione di una quota dei suoi redditi (nella misura di euro 269,00 per 82 mensilità) per il pagamento integrale dei creditori delle classi A e B e parziale di quelli della classe C. Subordinatamente all'omologa, è previsto il pagamento: - da parte della sig.ra

del ricorrente, a titolo di finanza esterna, della somma mensile di € 269,00 per 82 rate destinata al soddisfacimento parziale dei creditori della classe D; - da parte del sig.

del ricorrente, a titolo di finanza esterna della somma mensile di € 4.800,00 per il soddisfacimento parziale dei crediti chirografari della classe E. Il ricorrente, comproprietario con la moglie dall'abitazione familiare in [], prevede di mantenere in regolare ammortamento il mutuo assunto per l'acquisto dell'abitazione con garanzia ipotecaria sul detto bene.

Non sono pendenti procedure di esecuzione forzata nei confronti del debitore.

I. Quanto all'ammissibilità giuridica della proposta di concordato è sufficiente richiamare, in assenza di osservazioni da parte dei creditori, le valutazioni operate dal Tribunale in sede di emissione del decreto *ex art. 78*, primo comma, CCII circa: - la legittimazione del ricorrente che svolge la professione di architetto ed ha debiti che discendono dall'attività professionale svolta e debiti assunti quale consumatore considerato che l'art. 74 c. 1 CCI [] a *tutti i debitori in stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 c. 1 lett. c)*, esclude solo il consumatore cioè il sovraindebitato che non ha debiti che discendono dall'attività di impresa o professionale svolta; - la situazione di sovraindebitamento del ricorrente; - la completezza della relazione particolareggiata dell'OCC e della documentazione depositata a corredo del ricorso; - la presenza dell'attestazione dell'OCC, ai sensi dell'art. 75 c.2 CCII, che il pagamento parziale dei crediti muniti di privilegio non è inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

La proposta di concordato minore prevede il regolare pagamento del mutuo, assistito dalla garanzia ipotecaria sull'abitazione familiare secondo il piano di ammortamento. Tale previsione è legittima. La libertà di contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti (art. 74 c. 3 CCII) è compatibile con la scelta di escludere alcune posizioni creditorie e non liquidare l'immobile destinato ad abitazione. La legittimità di tale opzione, pur espressamente prevista dal legislatore solo con riferimento al mutuo con garanzia reale gravante sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa (art. 75 c. 3 CCII), passa dalla verifica che il rimborso delle rate a scadere



del mutuo in regolare ammortamento non leda i diritti degli altri creditori. Sotto questo profilo l'OCC, muovendo dalla stima dell'immobile, dall'importo del debito residuo verso l'istituto mutuante, dalle spese di liquidazione (peritali, di custodia, di cancellazione gravami, etc.), ha ragionevolmente previsto che l'eventuale interruzione dei pagamenti e la vendita dell'immobile non consentirebbe l'integrale soddisfazione del creditore ipotecario e non determinerebbe, quindi, alcun *surplus* in favore degli altri creditori. La scelta di non liquidare la quota di comproprietà e di continuare il pagamento del mutuo non appare, quindi, lesiva dei diritti degli altri creditori.

II. Quanto alla fattibilità, il piano poggia sulla quota di reddito discendente dall'attività professionale svolta dal ricorrente, oltre che sulla finanza esterna assicurata dalla _____ e dal _____ di quest'ultimo. Posto che la valutazione sul merito della proposta compete ai creditori, anche con riferimento alla concreta prospettiva di adempimento dell'impegno assunto dal sovraindebitato e _____, deve ritenersi che l'omologa possa essere negata solo in presenza di una assoluta e manifesta non fattibilità del piano. Nel caso in esame, attesi i redditi del sovraindebitato e della _____ l'impegno del _____ al pagamento in unica soluzione dell'importo di euro 4.800,00, deve escludersi che sussista una assoluta e manifesta non fattibilità del piano.

III.

Gli adempimenti disposti con il decreto di apertura, e segnatamente la comunicazione ai creditori della proposta, della relazione particolareggiata e del decreto, risultano compiutamente assolti dall'OCC, come emergente dalla documentazione allegata alla nota depositata il 17.3.2023.

L'OCC, dott. Sandro Cordovani, ha depositato la relazione sui voti espressi riferendo che la proposta ha riscosso il consenso del 56% dei creditori ammessi al voto e che la maggioranza è stata raggiunta nelle due classi di voto (50,25% quanto alla classe D e 60,03% quanto alla classe E). Con riferimento al voto nel concordato minore l'art. 79 c. 1 CCII stabilisce che "*I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74 comma 3 sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito*".

In applicazione di tali regole sono certamente ammessi al voto i creditori chirografari (classe E). Non spetta il diritto di voto ai creditori prededucibili (Classe A) ed ai creditori privilegiati interamente soddisfatti (Classe B).

I creditori privilegiati non integralmente soddisfatti sono ammessi al voto per la parte residua del credito, cioè per l'importo stralciato. Nel caso in esame, quindi, devono ritenersi ammessi al voto i creditori privilegiati parzialmente soddisfatti (mediante finanza esterna) inseriti nella classe D. L'OCC ha ritenuto che non spetti il diritto di voto ai creditori privilegiati che compongono la classe



C (Inps e Inarcassa) perché essi sono inseriti per l'importo residuo del credito nella Classe D ed il riconoscimento del voto in entrambe le classi condurrebbe ad una duplicazione. E' indubbio che il creditore privilegiato pagato parzialmente ed inserito in due classi (ciò che appare legittimo perché nella classe D il pagamento avverrà mediante finanza esterna) non possa votare in entrambe le classi per il credito falciato perché ciò determinerebbe una evidente duplicazione. Nel caso in esame, tuttavia, posto che Inps ed Inarcassa sono gli unici creditori privilegiati che hanno espresso il dissenso e non rappresentano la maggioranza dei crediti inseriti nella classe D, ritenere che il voto negativo di costoro dovesse essere riferito alla classe C), invece che alla classe D) come ritenuto dall'OCC, è irrilevante perché condurrebbe comunque al raggiungimento della maggioranza sia per crediti che per classi.

Il concordato deve, quindi, considerarsi approvato dai creditori e, in assenza di contestazioni, deve essere omologato.

IV.

Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza dell'O.C.C., al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di allertare il g.d. in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.

P.Q.M.

Omologa il concordato minore di
,reside

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia:

- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura dell'OCC, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale il 19.10.2022 e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura dell'OCC.

Dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura della cancelleria alla parte ricorrente e all'OCC, dott. Sandro Cordovani.

Così deciso in Pistoia il 20/03/2023

Il Giudice
Dott. Sergio Garofalo

